



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE UMANE - GARE E CONTRATTI - AUTORITA' URBANA - CULTURA - TURISMO - EVENTI

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 2985 DEL 25/08/2026

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO DELLA STAGIONE TEATRALE 2026-2027 – CIG: BCBE5FA3AE

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Rovigo, in vigore dal 1 gennaio 2026; gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.); il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 recante “*Conferimento incarichi dirigenziali dal 1 gennaio 2026*” che conferisce al Dott. Marco Plechero l’incarico dirigenziale afferente il Settore “*Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo - Eventi*”; l’art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*” (d’ora innanzi anche solo “Nuovo Codice”) che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - l’art. 17, comma 2, del Nuovo Codice il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua:
 - l’oggetto,



COMUNE DI ROVIGO

- l'importo,
- il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028, e successivi aggiornamenti.

Richiamate la Delibera di Giunta n. **254** del 23/07/2026, con la quale è stato approvato il programma della Stagione Lirica, Concertistica, Jazz, Educational 2026/2027 e la Delibera di Giunta n. **235** del 16/07/2026 con la quale è stata approvata la Stagione di prosa e di danza 2026/2027.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, ed in relazione ai criteri enucleati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, n. 318/2016, e dal Consiglio di Stato (Ad. Pl. Sent. n. 17/2021), in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Appurato che:

- ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;
- in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice secondo la cui tabella A per l'affidamento in oggetto risulta un importo, a carico dell'affidatario, pari ad **Euro 6.600,00**;

Verificato che per la fornitura in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11/02/2026, dall'art. 1, co. 512, della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. n. 95/2012.

Considerato che all'art. 25 del Nuovo Codice è previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme che devono essere certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26.

Preso atto:



COMUNE DI ROVIGO

- che è necessario dotarsi del servizio di un fotografo professionista per gli eventi di lirica e concertistica della stagione 2026/2027, a partire dalla data di inaugurazione della stagione (vedi disciplinare parte integrante, non pubblicabile);
- che è stato contattato un professionista del settore – Ludovico Guglielmo, con il quale è stato pianificato un calendario di interventi tra il 2026 e il 2027;
- che tale professionista è stato contattato anche per la stagione 2026/2027 per la serietà dimostrata nella precedente sessione artistica, per la sua puntualità nel consegnare gli scatti (come da capitolato), per la sua attitudine e predisposizione alla realizzazione di scatti di indiscusso valore artistico, apprezzati soprattutto dai registi delle varie coproduzioni liriche della passata stagione;
- che il valore stimato del servizio in questione è pari a € **6.600,00** Iva compresa (il professionista ha un regime di Iva forfettario ai sensi dell'art. 1, commi 111 e 113 della L. 208/2015).

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- *il fine* che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio fotografico per la stagione 2026/2027;
- *l'oggetto* della procedura riguarda l'esecuzione del servizio fotografico;
- *la forma* del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;
- *requisiti speciali in capo all'appaltatore*: non vi sono requisiti speciali;
- *la durata dell'appalto*: settembre 2026 / maggio 2027;
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta;
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: **Euro 6.600,00**;
- *mezzi di finanziamento*: fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante;
- *imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: Euro 0,00 a carico dell'affidatario;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non prevista
- *clausola sociale*: non prevista;
- *C.C.N.L. applicabile*: non applicabile;
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: **BCBE5FA3AE**;
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: 79960000-1 "Servizi fotografici e servizi ausiliari";
- il Codice ATECO è: 74.20.19.



COMUNE DI ROVIGO

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene *allegato al presente provvedimento quale parte integrante*.

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), prevede espressamente che il RUP utilizzi il procedimento amministrativo di affidamento diretto *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- all'affidamento in parola si è proceduto avvalendosi della piattaforma di approvvigionamento telematica AcquistiTelematici ID 214 con richiesta di preventivo/offerta all'operatore economico Ludovico Guglielmo, con sede legale in Rovigo, via Montenero, 54 CF: GGLLVC79A27H620P;
- l'operatore economico ha formulato un'offerta per € 6.600,00 (il professionista ha un regime di Iva forfettario ai sensi dell'art. 1, commi 111 e 113 della L. 208/2015);
- per l'esecuzione dell'appalto trattandosi di prestazioni di natura intellettuale l'operatore non è tenuto a dichiarare il CCNL.

Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Ricordato che, come ben evidenziato dall'ormai consolidata giurisprudenza e prassi in materia (*cfr., ex multis*, Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. n. 6875/2026; TAR Campania, sent. n. 909/2025; Anac, deliberazione n. 410/2024):

- l'affidamento diretto presuppone esclusivamente l'applicazione dei principi generali e, in particolare, del principio del risultato così come disciplinato dall'art. 1, D. Lgs. n. 36 del 2023, mentre non richiede in alcun modo il rispetto di criteri predeterminati e comparativi nell'individuazione del contraente, ponendosi al più un'esigenza di rotazione negli affidamenti;
- l'affidamento diretto ha natura non competitiva e, quindi, non è una procedura di gara, neppure intesa in senso informale, posto che la stazione appaltante può individuare l'operatore economico anche senza consultare più soggetti, purché sia garantito il possesso di documentate esperienze pregresse;
- in mancanza di confronto competitivo, l'amministrazione, ove pure ritenga per propria scelta e non essendo a ciò vincolata, di acquisire plurime manifestazioni di interesse, non è in alcun modo tenuta ad affidare il contratto sulla base del confronto tra le diverse offerte ricevute;
- quanto detto comporta che, in presenza dei presupposti per procedere all'affidamento diretto, la procedura rimane tale anche se l'ente decida di procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse;
- la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 69/2013, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti del fascicolo con n. protocollo INPS_ 50792321 del 19/05/2026 con scadenza **16/09/2026**, nei confronti del



COMUNE DI ROVIGO

predetto operatore.

Consultato in data 06/08/2026 il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito e detenuto da Anac ai sensi dell'art. 222, co. 10, del Nuovo Codice, da cui non risultano iscritte annotazioni in capo al predetto operatore economico.

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'affidamento all'operatore economico Ludovico Guglielmo, con sede legale a con sede legale in Rovigo, via Montenero, 54 CF: GGLLVC79A27H620P il servizio in parola per un importo di Euro 6.600,00 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti generali e speciali e dispone di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Considerato che:

1. il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Nuovo Codice, ai sensi del comma 4 del Codice medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, non costituisce una prescrizione inderogabile, quanto piuttosto un obiettivo tendenziale, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
2. sempre la giurisprudenza si è attestata nel sostenere che il principio di rotazione, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, risultando lo stesso "*servente e strumentale*" rispetto al principio di concorrenza;
3. l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media. Inoltre la particolare qualificazione dell'operatore è emersa dalla qualità artistica dell'attività svolta, apprezzata in modo particolare dai registi delle coproduzioni liriche del Teatro Sociale di Rovigo. Tali peculiarità artistiche non sono facilmente riscontrabili in tutti i professionisti che prestano tale tipologia di servizio in cui il possesso oggettivo di apparecchiature adeguate a determinati scatti si coniuga finemente alla capacità di saper cogliere i momenti salienti di una rappresentazione artistica;
4. inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, e ciò rende difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale.

Verificato il possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95, nonché degli eventuali requisiti speciali di cui all'art. 100 del Nuovo Codice, laddove richiesti in sede di offerta, in capo all'operatore economico affidatario come più sopra generalizzato.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Nuovo Codice, in relazione alle modalità di adempimento del servizio in questione non si richiede la garanzia definitiva.



COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che:

- il corrispettivo pari ad Euro 6.600,00, secondo la valutazione di congruità del RUP, appare soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato e che lo stesso è stato, pertanto, formalmente accettato con il sistema della corrispondenza secondo l'uso commerciale con scrittura privata telematica, risultando in tal modo perfezionata l'obbligazione giuridica che consente di procedere con l'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. n. 78/2009.

Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali di accertamento: n. 886/2026, n. 4396/2025 e n. 2695/2026.

Richiamati, infine:

- i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come disciplinato all'art. 37 in combinato disposto con gli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, nonché le specifiche disposizioni attuative emanate da Anac;
- gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 41, co. 12, del D. Lgs. n. 36/2023 ed in linea con le indicazioni ministeriali (*cfr.* parere MIT n. 4155/2026), il progetto all'uopo elaborato per la fornitura del servizio descritto in premessa come da documento allegato alla presente decisione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. DI ACQUISTARE, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio descritto in narrativa;
4. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'operatore economico Ludovico Guglielmo, con sede legale in Rovigo, via Montenero, 54 CF: GGLLVC79A27H620P il corrispettivo di Euro 6.600,00, precisando che il presente provvedimento



COMUNE DI ROVIGO

assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola.

5. DI ACCERTARE € **4.200,00** sul capitolo d'entrata 190216/0240 denominato "*Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale*" codice finanziario E.2.01.01.01.001 del bilancio pluriennale 2026/2028 in riferimento all'esercizio 2027, basandosi sullo storico degli anni precedenti;
6. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **6.600,00 Iva esente** nel seguente modo:
 - € **432,00** sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato *SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER ALLESTIMENTO STAGIONE LIRICA* - codice finanziario U.1.03.02.13.999 e vincolato al capitolo di entrata 190216/0240 denominato "*Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale*", cod. finanziario E.2.01.01.01.001, del Bilancio anno 2026, con accertamento n. 81623;
 - € **1.885,00** sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato *SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER ALLESTIMENTO STAGIONE LIRICA* - codice finanziario U.1.03.02.13.999 e vincolato al capitolo di entrata 190216/0240 denominato "*Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale*", cod. finanziario E.2.01.01.01.001, del Bilancio anno 2026, con accertamento n. 80703;
 - € **83,00** sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato *SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER ALLESTIMENTO STAGIONE LIRICA* - codice finanziario U.1.03.02.13.999 e vincolato al capitolo d'entrata 190254/9032 denominato "*CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI PER ATTIVITÀ TEATRALI*", cod. finanziario E.2.01.03.02.999 del bilancio anno 2026, con accertamento n. 81951;
 - € **4.200,00** sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato *SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER ALLESTIMENTO STAGIONE LIRICA* - codice finanziario U.1.03.02.13.999 del bilancio pluriennale 2026/2028 in riferimento all'esercizio 2027 e vincolato al capitolo d'entrata 190216/0240 denominato "*Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale*" codice finanziario E.2.01.01.01.001 del bilancio pluriennale 2026/2028 in riferimento all'esercizio 2027, con accertamento di cui al punto precedente;
7. DI DARE ATTO che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, allegata al presente provvedimento, e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice.
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale è avvenuto, e quindi perfezionato, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale a mezzo Pec mediante scrittura privata digitale;
9. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la spesa complessiva, giusto perfezionamento dell'obbligazione giuridica avvenuto con scambio di comunicazioni commerciali tramite Pec;
10. DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro zero;
11. DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: **BCBE5FA3AE**;



COMUNE DI ROVIGO

12. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a), sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
13. DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso questa Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it).
14. DI DEMANDARE al RUP:

anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni, pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, e disposizioni attuative emanate in materia da Anac, in combinato disposto con l'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013 (pubblicazione affidamento e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
15. DI ASSOLVERE all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto-sezione "Provvedimenti-Provvedimenti dei Dirigenti" e, altresì, nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale dell'Ente, in ossequio alle disposizioni contenute nella deliberazione Anac n. 264 del 20/06/2023, e ss.mm.ii., contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio *on-line*.
16. DI DARE ATTO, infine, che la pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.
17. DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI ROVIGO

IL DIRIGENTE

Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale